



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 32 del 18/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2016. I.E.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 21:12 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza del **SIG.RA VERONICA CEREÀ**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo	Presente	Assente
PALESTRA MICHELA	SI	NO
NUVOLI LUCA	SI	NO
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	SI	NO
PIOVESAN UMBERTO	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
CEREÀ VERONICA	SI	NO
BELLUNATO TITO FLAVIO	SI	NO
PERGOLI ILIA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	SI	NO
MURATORI LUIGI	NO	SI
MIRAGOLI ANDREA	NO	SI
BETTINARDI GIUSEPPE	NO	SI
GIUDICI CARLO	NO	SI
BALSAMO LORIS	NO	SI
CATTANEO SERGIO	NO	SI

Totale Presenti 11 Totale Assenti 6

Sono, altresì, presenti gli Assessori: IOLI ENRICO GASTONE, GONNELLA ELEONORA, TELLINI ROBERTA PINUCCIA, AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO, SCIFO BARBARA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE

introduce l'argomento posto al punto n. 6 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore al Bilancio, Roberta Tellini, per l'illustrazione della proposta;

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificata dal D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 02/5/2014 n. 68, con la quale il legislatore ha attuato una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, denominata **IUC**, un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari, in cui in particolare l'art. 1 co. 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a), L. 28/12/2015 n. 208, così dispone: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 682, della summenzionata Legge 27/12/2013 n. 147, ai sensi del quale: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

“....

per quanto riguarda la TA.S.I.:

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”*;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014 si disponeva, tra le altre cose, di:

1. approvare, in applicazione della normativa vigente, il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (in acronimo: I.U.C.)”;
2. dare atto che tale Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale abroga il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), nonché il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU) e sostituisce la parte II e III del Regolamento delle Entrate Tributarie;
3. disporre l'affidamento “in house providing” della gestione e riscossione della Tassa Rifiuti (in acronimo TA.RI.) e della TA.S.I. (in acronimo Tassa sui Servizi Indivisibili) alla soc. GE.SE.M. S.r.l., già affidataria del servizio di gestione della TARES e dell'IMU;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18/04/2016, avente ad oggetto: *“Approvazione del regolamento delle entrate tributarie, del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (i.u.c.) e del regolamento generale per la riscossione*

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 32 del 18/04/2016

ordinaria dei tributi comunali, con conseguente abrogazione dei precedenti regolamenti regolanti le materie”, si è disposto di modificare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (in acronimo: I.U.C.)”;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/9/2014, veniva approvato il Protocollo d’Intesa tra i Comuni soci di Ge.Se.M. S.r.l., ove veniva disposto che i Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Rho, Pregnana Milanese e Vanzago procederanno, con decorrenza dall’01/01/2015 (per alcuni a decorrere dall’01/1/2016), all’affidamento a GeSeM S.r.l. dei seguenti servizi:

- i. servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali TOSAP, ICP e Pubbliche affissioni;
- ii. servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali ICI/IMU, TIA/TARES/TARI, TASI, ad eccezione del Comune di Rho per il quale al momento non è ancora avvenuta la valutazione dell’affidamento di tale servizio alla GeSeM Srl;
- iii. gestione del servizio di pubbliche affissioni;
- iv. concessione dei mezzi pubblicitari (transenne, segnaletica industriale, orologi, cestini, ecc) per i Comuni di Arese e Lainate;
- v. servizio di riscossione (anche coattiva) di altre entrate comunali, di volta in volta individuate dai rispettivi Comuni;
- vi. controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana, ad eccezione del Comune di Rho.
.....”;

Richiamato il Protocollo d’intesa tra i Comuni soci di Gesem, il cui schema è stato approvato con la summenzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/9/2014, nonché il contratto di servizio, il cui schema è stato approvato con con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 02/7/2015, regolante i rapporti tra il Comune di Arese e la soc. GESEM S.r.l., avente ad oggetto la gestione e la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie, oltre che la gestione e la riscossione della TARI (Tassa sui Rifiuti), con decorrenza dall’01/01/2015 e fino al 31/12/2018;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 18/05/2015, con cui venivano definite le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (c.d. IMU) ed al Tributo sui Servizi Indivisibili (c.d. T.A.S.I.), con efficacia dal 1° gennaio 2015;

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale: *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visti:

- 1) l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 32 del 18/04/2016

dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo;

- 2) il Decreto del Ministero dell'Interno 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 254 del 31.10.2015, parzialmente modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 09.11.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 268 del 17.11.2015, “*ravvisata l'esigenza di correggere alcuni errori redazionali*”, con il quale si è disposto quanto segue: “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016*”;
- 3) il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 55 del 07.03.2016, con il quale è stato disposto ulteriormente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016, al 30 aprile 2016;

Ritenuto opportuno procedere, con un solo atto deliberativo, alla determinazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2016 in merito all'I.M.U. ed alla T.A.S.I., sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi dal 707 al 721, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., non essendo intervenute sostanziali modifiche sul punto, l'Imposta Municipale propria (c.d. IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015 e che, pertanto, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2015, tenendo anche conto della esenzione, ex lege, dell'abitazione principale e delle altre modifiche normative non a carattere sostanziale, intervenute con l'approvazione della legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208);

Ricordato che:

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 02/5/2014 n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23/12/2014 n. 190, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 28, L. 28/12/2015 n. 208: “*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*”.

L'art. 1, comma 28, della L. 28/12/2015 n. 208 dispone, in proposito, che: “*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui all'art. 677 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, nella misura applicata per l'anno 2015.*”;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dal summenzionato art. 1, comma 676, secondo il quale il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, commi 14 lett. d L. 28/12/2015 n. 208, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

Dato atto che il regolamento ha fissato la percentuale a carico dell'occupante nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta;

Richiamato lo stesso art. 1, comma 682, della L. 147/2013 che obbliga i Comuni all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina della I.U.C. ai sensi del quale “*...Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta....*”, ad individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 487.000,00
Cura del verde pubblico	€ 462.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 301.000,00
Ufficio Tecnico - Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 691.211,00
Servizi di polizia locale	€ 614.395,00
Servizio di protezione civile	€ 28.800,00

Servizi sociali	€ 1.587.015,00
Servizi scolastici ed educativi	€ 1.646.850,00
Biblioteca e cultura	€ 708.015,00
Politiche giovanili, Sport e tempo libero	€ 69.300,00
Anagrafe	€ 292.929,00
Commercio e sviluppo economico	€ 53.405,00
TOTALE	€ 6.942.420,00

dando atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione 2016, sommando le spese previste per tali servizi, comprese le spese di personale e le altre voci inerenti gli interventi del titolo I della spesa;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede, tra le altre cose, che le aliquote della TASI debbano essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Richiamate le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 - L. 28/12/2015 n. 208 - in merito all'IMU e alla TASI, di seguito riassunte:

- (1) l'art. 1, comma 10, lett. b), dispone l'esenzione IMU, ex lege, dell'unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - 1) il contratto di comodato deve essere registrato;
 - 2) il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- (2) Il rispetto dei requisiti richiesti dalla disposizione deve essere attestata nella Dichiarazione Imu/Tasi;
- (3) le lett. c) e d), comma 10, dello stesso art. 1, abrogano le disposizioni di favore previste per gli Iap, con riferimento al moltiplicatore da applicare al reddito dominicale dei terreni ed all'esenzione a scaglioni del valore imponibile Imu.;
- (4) l'art. 1, comma 13, primo periodo, dispone che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu, inoltre: i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Correlativamente, sono state abrogate le norme di cui all'art. 1, commi

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 32 del 18/04/2016

da 1 a 9-*bis*, del Dl. n. 4/15;

- (5) l'art. 1, comma 14, esclude dal presupposto impositivo della componente Tasi il possesso e la detenzione di abitazioni principali come definite ai fini Imu, con l'esclusione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- (6) la lett. c) dello stesso articolo prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25% nell'ambito dell'autonomia regolamentare del Comune per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "*beni merce*");
- (7) la lett. d) stabilisce che laddove il detentore occupa a titolo di abitazione principale l'unità immobiliare, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- (8) la lett. e) anticipa al 14 ottobre il termine ultimo per l'invio delle Delibere di fissazione delle aliquote e dei Regolamenti Tasi al Mef;
- (9) il comma 15 aggiunge al novero delle unità immobiliari esenti ai fini Imu, quelle appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- (10) il comma 16 esclude dall'applicazione dell'Imposta sugli immobili situati all'estero, l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano essere classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- (11) il comma 21 dell'art. 1 L. 28/12/2015 n. 208 dispone che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei Gruppi catastali "*D*" ed "*E*" è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Da detta stima sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;
- (12) il comma 22 prevede la possibilità, in capo agli intestatari degli immobili di cui al comma 21, di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita nel rispetto dei nuovi criteri previsti dal precedente comma;
- (13) il comma 23 introduce una deroga all'art. 13, comma 4, del Dl. n. 201/11, in base alla quale, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto ai fini Imu dal 1° gennaio 2016;
- (14) il comma 25 abroga l'art. 11, del D.Lgs. n. 23/11, il quale, dopo la modifica apportata dall'art. 10, comma 10-*bis*, del Dl. n. 192/14, prevedeva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 dell'Imposta municipale secondaria;
- (15) per l'anno 2016, i Comuni che hanno disposto, relativamente agli immobili non esentati dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 10 a 26, della Legge 28/12/2015 n. 208, la maggiorazione Tasi di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13, possono

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 32 del 18/04/2016

mantenerla con espressa Deliberazione del Consiglio comunale nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- (16) per l'anno 2015, sono valide le Deliberazioni relative a Regolamenti, aliquote e tariffe adottate entro il 30 settembre 2015, per le quali l'Ente ha correttamente provveduto, sia ai fini Imu che Tasi, all'invio al Mef, entro il 21 ottobre 2015, per la pubblicazione delle stesse sul "*Portale del federalismo fiscale*";
- (17) l'aliquota Imu stabilita dai Comuni, ai sensi del comma 6, art. 13, Dl. n. 201/11, per gli immobili locati a canone di cui alla Legge n. 431/98, è ridotta al 75%.

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica comunale e di Tassa sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote I.M.U. e delle aliquote T.A.S.I. relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rapportando, in merito alla TASI, il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi indivisibili come sopra riportati;

Dato atto che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, l'art. 688 della legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede che: "*Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamentodella TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.....omissis....";*

Considerato che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità di

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Dato atto delle seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottati con deliberazioni del Consiglio comunale n. 51 del 28/11/2013 e n. 33 del 27/03/2014;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 11 Consiglieri, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.	4,5 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998.	4,5 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annessi, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune	4,5 per mille

(equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento).	
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille

Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 e s.m.i. ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo, viste le esigenze di bilancio in relazione ai servizi indivisibili indicati in premesse che evidenziano un costo complessivo di € 6.943.025,00 da coprire mediante la TASI:

Aliquota per abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale ai fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2016 con la TASI, è pari al 18,73%;
5. di dare atto che il Comune di Arese non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013;
6. di dare atto che la riscossione dell'Imposta unica comunale e della Tassa sui Servizi Indivisibili, dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

stabilendo, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno;

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;

8. di dare atto che le aliquote e tariffe approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006;
9. di delegare il competente ufficio a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 11 Consiglieri, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare la tempistica prevista per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig.ra Veronica Cerea

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Pepe

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line il giorno _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 28/04/2016

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE
Dott. Carlo Maria Ceriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 09/05/2016

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Dott. Carlo Maria Ceriani
